



Sentenza n. 4/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA

Presidente

Dott. Giuseppe VICANOLO

Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE

Componente relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n.

13711 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale della

Corte dei conti per la regione Umbria

nei confronti di:

1. - **[OMISSIS]** *[Omissis]* (c.f.: **[OMISSIS]**), nata a *[Omissis]* il

[omissis].[omissis].[omissis] residente in *[Omissis]*, Via *[Omissis]* *[omissis]* *[Omissis]*, n. *[omissis]*, rappresentata e

difesa dall'Avv. Nicola di Mario (c.f.: **DMRNCL61R28G478M**),

unitamente e disgiuntamente all'Avv. Michele Nannarone (c.f.:

NNNMHL68H10H501Z) (pec: *michele.nannarone@avvocatiperugiapec.it*),

elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo, in Perugia, Largo

Cacciatori delle Alpi, n. 8 (pec: *nicola.dimario@avvocatiperugiapec.it*);

2. - **[OMISSIS]** *[Omissis]* (c.f.: **[OMISSIS]**), nato a *[Omissis]* il

[omissis].[omissis].[omissis] residente in *[Omissis]*, via *[Omissis]*, n. *[omissis]*, rappresentato e difeso

dall'Avv. Alessia Minniti (c.f.: **MNNLSS83E66G478D**), elettivamente

	domiciliato presso il suo Studio, in Perugia, Corso Cavour, n. 66 (pec:	
	alessia.minniti@avvocatiperugiapec.it);	
	3. - [OMISSIS] [Omissis] (c.f.: [OMISSIS]), nato a [Omissis] il	
	[omissis].[omissis].[omissis] e residente in [Omissis], Via [Omissis] [Omissis], n. [omissis],	
	rappresentato e difeso dall'Avv. Emma Contarini (c.f.:	
	CNTMME69C56G478A) ed elettivamente domiciliato presso il suo	
	Studio, in Perugia, Via dei Filosofi n. 43/C (pec:	
	emma.contarini@avvocatiperugiapec.it).	
	VISTO l'atto di citazione.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI, nella pubblica udienza del giorno 19 novembre 2025, svoltasi	
	con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Marida Amodio Mancino, il	
	Relatore Dott.ssa Elisabetta Conte, il Pubblico Ministero, in persona del	
	V.P.G. Enrico Amante e del P.R. Antonietta Bussi e gli Avv.ti Nicola Di	
	Mario, per la convenuta [Omissis]; Alessia Minniti, per il convenuto	
	[Omissis] ed Emma Contarini, per il convenuto [Omissis].	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. - Con atto di citazione depositato il 13.02.2025, la Procura regionale ha	
	citato in giudizio i soggetti sopra riportati per sentirli condannare a	
	titolo doloso, in via solidale e per l'intero, al risarcimento del danno	
	quantificato in € 327.942,51 in favore del Ministero della Giustizia,	
	nonché al risarcimento dell'ulteriore danno arrecato alle	
	Amministrazioni di appartenenza, quantificato rispettivamente nei	
	seguenti importi:	
	2	

- € 229.366,42, nei confronti di [Omissis] [Omissis];

- € 70.093,34 nei riguardi di [Omissis] [Omissis];

- € 34.005,77 quanto a [Omissis] [Omissis].

II. - L'Ufficio requirente ha rappresentato di essere stato informato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [Omissis], con nota del 13.02.2020, dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di [Omissis] [Omissis] (all'epoca dei fatti Sostituto Procuratore presso il Tribunale di [Omissis]) nonché di [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis] (appartenenti all'Arma dei Carabinieri). Con decreto di rinvio a giudizio del 02.03.2021, sono stati, tra gli altri, contestati ai convenuti:

1) in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, il reato di cui all'art. 314 (peculato) per aver la [Omissis] "attestato falsamente nei verbali di conferimento di incarico [...] la presenza del consulente tecnico nominato e la sottoscrizione del verbale da parte dello stesso consulente, in taluni casi avendo apposto lei stessa la firma apocriфа del consulente sul verbale di conferimento incarico " nonché adottato i decreti di liquidazione per alcuni consulenti procedendo al raddoppio del compenso; per aver il [Omissis] "provveduto ad individuare i consulenti, a tenere i contatti con gli stessi ed a predisporre atti"; per avere il [Omissis] determinato la propria compagna a manifestare la disponibilità a ricevere incarichi di consulenza, tenuto i contatti con il [Omissis] e consegnato a quest'ultimo parte dei compensi liquidati alla medesima. Veniva, altresì, loro contestata l'appropriazione di parte dei compensi liquidati ai consulenti;

2) al solo [Omissis] il reato di concussione (art. 317 c.p.) per aver prospettato a [Omissis] [Omissis] *“l'affidamento di incarichi di consulenza tecnica da parte della predetta [Omissis] (nell'ambito di procedimenti assegnati alla stessa [Omissis]), ove la stessa [Omissis] si fosse dichiarata disponibile a dividere il lavoro ed il relativo compenso economico con [Omissis] [Omissis] (moglie di [Omissis]), costringeva la predetta [Omissis] [Omissis] a dargli quanto meno il 50% della somma ricevuta a seguito della liquidazione di ciascun incarico”;*

3) alla sola [Omissis], il reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), poiché, incaricata *“delle indagini preliminari inerenti al procedimento penale rg 7440/16 nei confronti di [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis] in ordine ai reati di cui agli artt. 640 comma secondo cp, 2621 cc, 216 LF, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, violando i doveri inerenti alle proprie funzioni, rivelava notizie di ufficio sottoposte a segreto, relative al procedimento penale sopra indicato”;*

4) ai [Omissis] e [Omissis] il reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), poiché *“in concorso tra loro [...] in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, violando i doveri inerenti alle loro funzioni, rivelavano notizie di ufficio sottoposte a segreto, inerenti al procedimento penale sopra indicato (...) nonché comunicavano a [Omissis] [Omissis] che sarebbe stato adottato provvedimento di sequestro preventivo di urgenza della quota della srl “[Omissis]” [...]”;*

5) alla [Omissis] di intesa con [Omissis] e [Omissis], in concorso tra loro ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), in quanto concordando *“contenuti e tempistica dell'emissione di un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, materialmente*

predisposto ed adottato dalla predetta [Omissis], della quota della srl "[Omissis]", di proprietà della srl "[Omissis] [Omissis] [Omissis]", intenzionalmente arrecavano un ingiusto danno agli imprenditori [Omissis] e [Omissis] [Omissis], essendo stato emesso tale provvedimento (il 28/12/16) al solo scopo di impedire l'erogazione di finanziamenti in favore dei predetti imprenditori, e così, contemporaneamente, procuravano un ingiusto vantaggio patrimoniale a [Omissis] [Omissis]".

6) al [Omissis] e alla [Omissis], i reati di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio (319 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) per aver il primo ricevuto dall'imprenditore [Omissis] somme di denaro e perché la seconda, d'intesa con [Omissis] [Omissis]:

"- definiva favorevolmente per [Omissis] il procedimento penale sopra indicato (richiesta archiviazione in data 6/2/10), dopo avere personalmente effettuato, in data 17/7/09, un atto a sorpresa (ispezione locale presso l'abitazione dell'indagato [Omissis]) in realtà concordato con il predetto [Omissis], che era stato preavvisato;

- ometteva di provvedere in ordine alla richiesta, avanzata in data 13/12/09 dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di [Omissis], di autorizzazione a fini fiscali degli esiti dell'attività di indagine acquisita nell'ambito del procedimento sopra indicato, non rispondendo in alcun modo alla richiesta, neppure dopo l'archiviazione di tale procedimento;

- avviava, in data 23/10/12, nei confronti del luogotenente [Omissis] [Omissis] appartenente al Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di [Omissis], che aveva svolto le indagini su [Omissis], il procedimento penale 12011/12, nell'ambito del quale, in data 23/11/12, procedeva all'acquisizione della

documentazione di tutte le attività di indagine svolte nei confronti di [Omissis]

dal Nucleo di Polizia Tributaria predetto;

- con la conseguenza che tale organo di polizia giudiziaria non era in grado, anche per l'assenza di autorizzazione da parte della stessa [Omissis], di rispondere positivamente alla Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria della Corte dei Conti che, - nell'ambito del procedimento V2011/0860 avviato nei confronti di [Omissis], difeso da [Omissis] [Omissis]-, aveva richiesto, nel novembre 2012, al Nucleo di Polizia Tributaria la trasmissione di copia della documentazione delle attività di indagine nei confronti di [Omissis];

- con la ulteriore conseguenza che il Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria della Corte dei Conti adottava in data 9/5/13 provvedimento di archiviazione motivato proprio sulla mancata trasmissione della documentazione predetta; il procedimento penale nei confronti del luogotenente [Omissis] veniva definito con richiesta di archiviazione soltanto in data 13/4/15;

- con l'intento di facilitare la favorevole definizione, per il [Omissis], del procedimento rg 23266/11 (poi 8017/13) pendente presso la Procura della Repubblica in [Omissis] per il reato di bancarotta fraudolenta (fallimento [Omissis]), nell'ambito del procedimento rg 12590/10 di cui era assegnataria iscritto nei confronti di [Omissis] [Omissis] su querela di [Omissis] avente ad oggetto condotte niente affatto concernenti la società fallita [Omissis], concordava con il predetto [Omissis] e con il suo difensore avv. [Omissis] [Omissis] la predisposizione di una memoria da parte del coindagato [Omissis] [Omissis]; memoria favorevole al [Omissis], redatta dallo stesso [Omissis] e da [Omissis]i, depositata dal [Omissis]

all'esito di interrogatorio (appositamente concordato con [Omissis] e [Omissis]) tenuto in data 10/8/12; essendosi presentato [Omissis] all'interrogatorio assistito dall'avv. [Omissis] [Omissis] incaricato da [Omissis] (difensore del querelante [Omissis]); con nota 10/10/12 trasmetteva tale memoria al pubblico ministero di [Omissis], titolare del procedimento rg 23266/11 (poi 8017/13), unitamente alla richiesta di archiviazione di cui al procedimento rg 1376/10 sopra indicato; tanto che il pubblico ministero di [Omissis] successivamente procedeva a richiedere l'archiviazione del procedimento limitatamente alla posizione del [Omissis] [...]”.

Nell’atto di citazione si riporta, altresì, che il Tribunale di [Omissis], con sentenza n. 4635/2024 disponeva, previa separazione del procedimento e riqualificazione dell’illecito in corruzione propria, il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione (con riferimento ai capi 1) e 2) del decreto di rinvio a giudizio, afferenti alle consulenze disposte dal Pubblico ministero inquisito, mentre, con specifica ordinanza, procedeva, per gli altri capi di imputazione, a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. b) della l. 9 agosto 2024, n. 114, nella parte in cui abrogante l’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio), per violazione degli articoli 97, 11 e 117, comma 1, Cost.

III. – Con l’atto di citazione, la Procura ha quindi contestato ai convenuti le seguenti condotte:

III.1. - in merito agli incarichi di consulenza, l’indebita duplicazione dei compensi corrisposti nonché il conferimento degli incarichi medesimi, da parte della [Omissis], nel periodo dall’anno 2000 al 2009, in favore degli stessi soggetti, legati da rapporti familiari, affettivi o di colleganza

	con il [Omissis]. Si è altresì contestato che non si trattasse di consulenze	
	tecniche, bensì di appalti di servizi continuativi artatamente frazionati,	
	che non richiedevano alcuna competenza specialistica (si trattava	
	dell'esecuzione di mere trascrizioni di registrazioni di interrogatori),	
	anche in considerazione del fatto che, come emerso dagli atti del	
	processo penale, alcuni di questi consulenti non avevano alcuna	
	competenza in merito all'uso del <i>computer</i> . Inoltre, la Procura ha	
	evidenziato come dalle deposizioni rese dai consulenti sentiti nel	
	dibattimento penale, era emerso che buona parte dell'attività di	
	trascrizione non era stata neppure svolta dai soggetti formalmente	
	incaricati. Inoltre, sempre nel corso del dibattimento penale, il	
	consulente del Pubblico ministero aveva dichiarato che alcune delle	
	firme apposte sui decreti relativi agli incarichi non erano dei consulenti,	
	bensì apocrife (20 su 36) e che dieci di queste erano riconducibili, con	
	alta probabilità tecnica, alla mano della [Omissis] stessa.	
	In merito ai compensi riconosciuti ai consulenti nel periodo esaminato,	
	la Procura evidenziava come questi fossero stati corrisposti secondo	
	vacazioni (<i>ogni vacanza corrispondendo a due ore lavorative</i>), risultando,	
	tuttavia, sempre analoghi per entità. Inoltre, in n. 179 casi su n. 196	
	esaminati dall'Ufficio di Procura, il compenso riconosciuto era stato	
	duplicato in difetto dei presupposti e con motivazione solo apparente.	
	Per tali condotte, imputate a titolo di dolo, in via solidale e per l'intero	
	ai convenuti, la Procura erariale ha contestato un danno computato	
	nell'indebito esborso sostenuto dall'Amministrazione della Giustizia	
	per effetto della duplicazione degli onorari liquidati dalla [Omissis], in	
	8	

favore dei consulenti [Omissis], [Omissis], [Omissis] e [Omissis], quantificato in € 327.942,51 pari alla (sommatoria dei soli “raddoppi” indebitamente loro attribuiti dalla convenuta).

III.2. - In merito alle ulteriori condotte illecite, sostanziate negli addebiti di cui al decreto di rinvio a giudizio, la Procura regionale ha contestato:

III.2.a. - I fatti integranti i reati *ex art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)*, *art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)*, *art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)*, a carico di [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis] [rif.: condotte ascritte al capo 6) del decreto che ha disposto il giudizio penale]:

1. - nell’ambito del procedimento n. 1376/10, che vedeva come imputato il sig. [Omissis], amico del [Omissis], la dott.ssa [Omissis], d’intesa con l’avv. [Omissis], difensore del [Omissis], sarebbe incorsa in atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti:

i) nel richiedere al G.I.P. (il 6 febbraio 2010) l’archiviazione per la posizione del [Omissis]. A tal fine la Dott.ssa [Omissis] aveva effettuato personalmente il 17 luglio 2009 un atto a sorpresa (ispezione presso l’abitazione dell’indagato), in realtà concordato con il [Omissis];

ii) nell’omettere di riscontrare la richiesta di autorizzazione all’utilizzo a fini extrapenali degli esiti dell’attività di indagine proposta dal Nucleo di Polizia tributaria della G.d.F. di [Omissis] a partire dal 13 dicembre 2009. Tale mancata autorizzazione aveva comportato l’archiviazione, da parte della Procura erariale, del procedimento V2011/0860/FRA (all’epoca avviato nei confronti di [Omissis], anche in tal sede difeso dall’Avv.

[Omissis]) per il presunto sviamento dei fondi pubblici;

iii) nel sollecitare l'apertura, in data 23 ottobre 2012, del procedimento penale n. 12011/12 nei confronti del Luogotenente [Omissis] [Omissis], appartenente al Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. di [Omissis], che aveva svolto le indagini su [Omissis] (*procedimento definito con richiesta di archiviazione del 13 aprile 2015*);

2. - nell'ambito del diverso procedimento n. 12590/10 (*del quale era parimenti titolare la [Omissis] in qualità di P.M.*), iscritto nei confronti di [Omissis] [Omissis] su querela del [Omissis], la convenuta, secondo quanto desumibile dagli atti del giudizio fiorentino, avrebbe concordato con il [Omissis] e con il suo difensore, Avv. [Omissis], la predisposizione di una memoria da parte dell'indagato [Omissis] allo scopo di facilitare la favorevole definizione per il [Omissis] del diverso, ulteriore, procedimento r.g. 23266/11 pendente presso la Procura della Repubblica di [Omissis] per bancarotta fraudolenta, in relazione al quale il Pubblico ministero competente aveva proceduto a richiedere l'archiviazione dopo l'invio, da parte della dott.ssa [Omissis], della suddetta memoria;

III.2.b. - i fatti integranti i reati *ex artt. 81 cpv. e 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)*, a carico di [Omissis] [Omissis]; artt. 81 c.p., 326 c.p., 110 c.p. (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*), a carico di [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis]; artt. 81 c.p., 323 c.p., 110 c.p. (*Abuso d'ufficio*), a carico di [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis] [*condotte di cui ai capi 3), 4) e 5) del decreto di rinvio a giudizio*];

1. - la contestazione ha ad oggetto le condotte serbate dagli attuali convenuti nel corso di un'indagine della Procura di [Omissis] nell'ambito della quale la Dott.ssa [Omissis] aveva emesso, il 28.12.2016, il decreto di sequestro preventivo delle quote della società [Omissis] S.r.l., di proprietà della [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis], poi non convalidato dal G.I.P. A tale indagine è risultato essere interessato anche il Luogotenente dei Carabinieri [Omissis] [Omissis], collega del [Omissis], attraverso il quale risulta avere chiesto informazioni sulla tempistica d'indagine e sul contenuto di alcuni atti (*la posizione di [Omissis] [Omissis], inizialmente destinatario di invito a dedurre, è stata successivamente archiviata dalla Procura erariale*). Dagli atti del procedimento penale emergerebbe una consolidata deviazione dai canoni di correttezza dell'azione, allorché, nel corso delle prolungate indagini a suo tempo condotte:

i) venivano affidate deleghe concernenti la situazione economico patrimoniale e finanziaria di un rilevante gruppo industriale ([Omissis], della famiglia [Omissis]) a soggetti non specializzati in materia tecnico contabile (il R.O.S. dei Carabinieri), oppure in malattia per lunghi periodi, coincidenti con la durata delle indagini ([Omissis]);

ii) venivano condivise informazioni e atti riservati con un soggetto estraneo all'Autorità giudiziaria e alla P.G. (rag. [Omissis]), privo della necessaria terzietà rispetto agli indagati (perché dipendente di Società del gruppo [Omissis]), qualificato "fonte" investigativa allorché - in realtà - vero e proprio consulente informale della P.G.;

iii) il Luogotenente [Omissis] aveva mostrato interesse e richiesto aggiornamenti sull'indagine in epoca anteriore all'acquisizione della

delega, allorché in convalescenza e, soprattutto, successivamente al trasferimento di funzione (18.11.2016); anche [Omissis], pur estraneo alla delega, si era più volte interessato dell'indagine, mantenendo contatti attivi con il Pubblico ministero titolare dell'inchiesta e con il consulente incaricato (rag. [Omissis]), anche allorché trasferito ad altra funzione;

iv) la [Omissis] aveva riferito al [Omissis] notizie relative al compimento di atti di indagine e all'adozione di provvedimenti.

Nell'atto di citazione, la Procura ha, altresì, riportato che le condotte della convenuta costituivano oggetto di un procedimento disciplinare, esitato nell'ordinanza del 23.07.2018 della Sezione disciplinare del CSM in cui, oltre a disporsi il relativo trasferimento cautelare presso la Corte di Appello di [Omissis], si rilevava che la medesima era *"incorsa quanto meno in una colpevole leggerezza nel non rispettare le regole di cautela e riserbo che devono guidare le condotte di chi è custode di notizie coperte dal segreto investigativo e ciò a prescindere dal coinvolgimento della incolpata nell'uso illegittimo che il [Omissis] poteva fare di tale conoscenze"*.

III.3. - A parere dell'Ufficio requirente, gli esiti del dibattimento penale comproverebbero una serie di condotte concorrenti, svolte in un ampio arco temporale, che - ove complessivamente valutate, alla luce dei rapporti all'epoca sussistenti tra i convenuti - attesterebbero l'obiettivo sviamento della funzione.

III.4. - Per le condotte sopra enucleate, l'Ufficio requirente ha contestato un danno da lesione del nesso sinallagmatico tra prestazione professionale resa e retribuzione percepita, ritenendo comprovato che,

per quasi quattro lustri (o, quanto meno, dal 2000 al 2017), parte dell'attività lavorativa dei convenuti sia stata volta non già al perseguimento di fini di giustizia, quanto di interessi propri degli agenti o che – comunque – l'esercizio delle funzioni inquirenti e di polizia giudiziaria a questi conferite sia stato, almeno in parte, distolto dai propri istituzionali fini, perché inciso dalle condotte penalmente illecite poste in essere nel contesto del rapporto personale tra la [Omissis] e il [Omissis] e tra quest'ultimo e il [Omissis]. Conseguentemente, quota parte delle energie lavorative dei convenuti – dunque, degli emolumenti a questi riconosciuti – sarebbe certamente priva di causa, *in parte qua* pregiudicata dalle plurime condotte *supra* richiamate.

Pertanto, il danno da lesione del nesso sinallagmatico, a titolo doloso, è stato quantificato nella misura pari ad 1/10 degli emolumenti retributivi percepiti nell'arco temporale di riferimento, ossia € 229.366,42 per [Omissis] [Omissis], € 70.093,34 per [Omissis] [Omissis] ed € 34.005,77 per [Omissis] [Omissis].

IV. –[Omissis] e [Omissis], costituendosi, hanno innanzitutto domandato la sospensione del giudizio in considerazione della pendenza di quello penale, mentre tutti i convenuti hanno eccepito la prescrizione, quantomeno con riferimento alla vicenda riguardante le consulenze, risalente al periodo relativo agli anni 2000-2009 ed essendo stati i decreti di liquidazione trasmessi sia all'Ufficio contabilità della Procura della Repubblica di [Omissis] sia al Procuratore aggiunto e al Procuratore Capo, sicché nessun occultamento doloso avrebbe potuto verificarsi.

V. - I convenuti [Omissis] e [Omissis], con argomentazioni in larga parte

coincidenti, hanno quindi contestato l'operato della Procura regionale, che non avrebbe condotto alcun approfondimento a favore della posizione dei medesimi, non considerando le plurime ed oggettive evidenze istruttorie emerse nella fase delle indagini preliminari e della successiva fase dibattimentale. In merito alle diverse condotte contestate resistevano con le argomentazioni, in sintesi, di seguito riportate:

i. Consulenze (capo 1 del decreto di rinvio a giudizio): nella memoria della convenuta [Omissis] si argomentava in merito alla correttezza degli affidamenti e delle motivazioni addotte per il raddoppio del compenso, affermando anche che il magistrato aveva spesso proceduto a ridurre le vacanze e ribadendo che le liquidazioni erano state sottoposte al controllo di legittimità e di merito del Procuratore della Repubblica Dott. [Omissis]. Veniva, altresì, circoscritto il numero degli incarichi affidati, affermando che alcuni erano stati conteggiati più volte trattandosi, tuttavia, di incarichi unici ma conferiti per la trascrizione di più atti, dovendosi dunque espungere dall'elenco di cui all'atto di citazione n. 16 conferimenti. Si affermava, poi, che l'indagine erariale non aveva dimostrato la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato nell'ambito dei procedimenti riguardati dalle consulenze, a fronte dei pagamenti effettuati in via provvisoria, sul capitolo delle "spese di giustizia", con conseguente imputazione delle spese ai condannati, determinanti la traslazione degli oneri consulenziali a carico di questi.

La difesa del [Omissis] valorizzava, altresì, la diversa qualificazione,

operata nella sentenza del 24.09.2024, del reato di concussione in corruzione. Inoltre, avendo il Tribunale ritenuto che la consegna di una quota dei compensi operata da [Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis] in favore del [Omissis] costituisse l'oggetto di un "accordo" intervenuto con quest'ultimo, le dichiarazioni dalle stesse rese - ritenute inattendibili, provenendo, in ipotesi, da soggetti coimputati nel medesimo reato - non avrebbero, in mancanza di riscontri, costituito *ex se*, fonte di prova a carico dell'odierno convenuto;

ii. Condotte contestate ai capi 3, 4 e 5 del decreto di rinvio a giudizio:

si avversavano le tesi attoree sulla base di alcuni elementi di fatto emersi anche nel corso del dibattimento, come ad esempio l'infondatezza della rivelazione del segreto d'ufficio, posto che il [Omissis] non era stato trasferito dal ROS al TPC nel luglio del 2016 ma in data 25.1.2017 e che ciascun addetto al R.O.S. (aliquota criminalità organizzata) aveva libero accesso al *server* interno ove erano archiviati gli elementi raccolti in tutte le indagini delegate. Altrettanto infondate sarebbero le contestazioni con riferimento alla divulgazione del decreto di sequestro preventivo, posto che non sarebbe reperibile in atti alcuna conferma istruttoria capace di attestare la dimensione materiale dell'illecito contestato;

iii. Condotte contestate al capo 6 del decreto di rinvio a giudizio: si

sosteneva che l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato l'insussistenza del delitto di corruzione, tanto che nell'ordinanza del 24.09.2024, il Tribunale penale di [Omissis] aveva affermato che "*non potevano dirsi emersi con certezza elementi a sostegno di un accordo tra [Omissis] e [Omissis] che prevedesse una remunerazione del [Omissis], né*

	<i>comunque in ordine alla conoscenza da parte dell'imputata [Omissis] delle utilità</i>	
	<i>riconosciute dal [Omissis] al [Omissis].".</i> Specifiche argomentazioni	
	venivano, poi, presentate in merito all'infondatezza della tesi della	
	Procura erariale secondo cui l'ispezione del 17.7.2009, presso	
	l'abitazione del [Omissis], sarebbe stata disposta ed eseguita dalla	
	convenuta, in concorso con il [Omissis], al "fine" di acquisire, nel solo	
	interesse del [Omissis], elementi utili per richiedere l'archiviazione	
	nonché in merito al mancato riscontro alla richiesta della Guardia di	
	finanza di autorizzazione all'utilizzo a fini extrapenali degli esiti	
	dell'attività di indagine o alla contestazione per cui la [Omissis], in	
	concorso con il [Omissis], avrebbe sollecitato l'apertura in data	
	23.10.2012 del procedimento penale n. 12011/12 nei confronti del Lgt.	
	della G.d.F. [Omissis].	
	Con riferimento alla contestazione di avere disposto, nell'ambito del	
	procedimento a carico del [Omissis], l'acquisizione della documentazione in	
	possesso della Guardia di finanza che, in tesi di accusa, avrebbe	
	<i>"comportato l'archiviazione da parte della Procura erariale del procedimento</i>	
	<i>V2011/0860/FRA ... per il presunto sviamento di fondi pubblici",</i> osservava	
	la difesa della convenuta, fra l'altro, che in data 8.6.2011 (e cioè un anno	
	prima della acquisizione informatica del 23.11.2012) la Guardia di	
	Finanza di [Omissis] aveva trasmesso alla Corte dei Conti una	
	annotazione di Polizia erariale (corredata da n. 31 allegati) attraverso	
	cui gli operanti di P.G. dettagliavano i risultati delle indagini svolte	
	sulla erogazione, avvenuta a favore di [Omissis] [Omissis] [Omissis] [Omissis], del	
	contributo pubblico relativo alla costruzione di un impianto in località	
	16	

di [Omissis] di [Omissis]. Pertanto, la Procura erariale - diversamente da quanto in modo sbrigativo ritenuto contestato nell'atto di citazione - avendo la piena disponibilità dell'informativa dal 8.6.2011 non veniva ostacolata nel compimento di atti del proprio ufficio in quanto utilizzando le conoscenze acquisite, attraverso l'esame della relazione di P.G., emetteva un circostanziato invito a dedurre. Peraltro, la Guardia di Finanza di [Omissis], a seguito del decreto datato 7.1.2013, a firma dei PP.MM. [Omissis] e [Omissis], di restituzione del materiale informatico acquisito il 23.11.2012, si trovava nella agevole condizione di trasmettere alla Procura della Corte dei conti ogni maggiore dettaglio informativo utile prima che il Procuratore regionale disponesse l'archiviazione del fascicolo istruttorio con provvedimento del 9.5.2013. Oltretutto, l'intero compendio documentale relativo al contributo pubblico erogato oggetto dell'indagine erariale, essendo stato acquisito solo in copia presso la Regione dell'Umbria, risultava pienamente disponibile non solo per la Guardia di Finanza di [Omissis], ma anche per la Procura della Corte dei conti.

In merito alla contestazione secondo cui la [Omissis] avrebbe, in concorso con il [Omissis], "concordato con il [Omissis] e con il suo difensore Avv. [Omissis] la predisposizione di una memoria da parte dell'indagato [Omissis] allo scopo di facilitare la favorevole definizione per il [Omissis] del diverso ulteriore procedimento n. 23266/11 pendente presso la Procura di [Omissis] ... con nota del 10.10.2012 la dott.ssa [Omissis] ha trasmesso la memoria del [Omissis] al Pubblico ministero di [Omissis]", le difese rilevavano che la relativa nota di trasmissione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [Omissis]

	recava la data del 10 dicembre 2012 e non già quella del 10 ottobre 2012	
	e risultava firmata non solo dalla convenuta ma anche dal P.M. [Omissis],	
	che era coassegnatario del procedimento n. 12011/12 pendente a carico	
	del Lgt. [Omissis]. Nella missiva del 10.12.2012, che non aveva ad oggetto	
	alcuna “memoria del [Omissis]”, i PP.MM [Omissis] e [Omissis] avevano	
	evidenziato di avere appreso della pendenza del procedimento [omissis]	
	per bancarotta in data 4.12.2012. Pertanto, nel momento in cui veniva	
	fissato l’interrogatorio, la [Omissis] ignorava la pendenza del	
	procedimento [omissis] per bancarotta iscritto al n. 23266/2011 a carico	
	di [Omissis] + altri, non potendosi determinare al compimento dell’atto	
	istruttorio con la finalità specifica di agevolare la favorevole definizione,	
	per il [Omissis], del proc. n. 23266/2011. Non sussisteva, quindi, alcun	
	indicatore probatorio dal quale ragionevolmente desumersi che l’Avv.	
	[Omissis] – legale del [Omissis] - avesse concordato con la convenuta e	
	nell’interesse di [Omissis] [Omissis], i contenuti della memoria	
	depositata da [Omissis] [Omissis] nel corso del suo interrogatorio reso in data	
	10.08.2012.	
	V.1 - In data 18.11.2025, la difesa della convenuta [Omissis] depositava il	
	dispositivo della sentenza del Tribunale di [Omissis] del 10.10.2025 con	
	cui, per quanto d’interesse:	
	i) si assolveva [Omissis] [Omissis] per il reato di cui al capo 3 “ <i>perché il</i>	
	<i>fatto non sussiste</i> ”;	
	ii) si dichiarava il non doversi procedere nei confronti di [Omissis]	
	[Omissis] ed [Omissis] [Omissis] in ordine ai reati loro ascritti al capo 4,	
	poiché estinti per intervenuta prescrizione;	
	18	

iii) si assolveva [Omissis] [Omissis] ed [Omissis] [Omissis] per i reati di cui

al capo 5 e al capo 6 (*quest'ultimo, previa riqualificazione del reato in abuso*

d'ufficio), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

VI. -Con memoria depositata il 30.10.2025, si costituiva il convenuto

[Omissis]:

i) osservando che con la riqualificazione del reato di concussione in

quello di corruzione operata dal Tribunale di [Omissis], la pretesa erariale

non avrebbe più alcun fondamento poiché la condotta sarebbe

circoscritta ad un indefinito accordo criminoso (mai provato al di là di

ogni ragionevole dubbio) perfezionato, in tesi di accusa, da [Omissis]

[Omissis] con i periti trascrittori;

ii) sostenendo che l'affermazione della Procura erariale, secondo cui il

raddoppio dei compensi sarebbe stato ingiustificato non teneva in

debito conto le risultanze dibattimentali e la sentenza n. 4635/2024 del

24.9.2024 del Tribunale di [Omissis] che, escludendo categoricamente la

sussistenza del delitto di peculato (su cui, ancora oggi, si radica la *causa*

petendi) aveva espressamente rilevato che *“l'istruttoria svolta non*

consentiva di dire che non vi fossero i presupposti di legge per operare

l'incremento della liquidazione e che, comunque, assai frequentemente le

vacazioni erano state ridotte con sostanziale compensazione del raddoppio”;

iii) confutando che la consulente [Omissis] non avrebbe ricevuto, nel

periodo relativo agli anni 2000-2009, più di due o tre consulenze a fronte

dei n. 56 incarichi assegnati, posto che, non essendo stata acquisita in

atti alcuna delega alla riscossione, non risultava revocato in dubbio che

la stessa si fosse recata, fino all'anno 2006 per ben n. 47 volte presso

	l'ufficio postale per incassare i compensi alla stessa per le consulenze	
	liquidati;	
	iv) affermando di non aver mai avuto la diretta disponibilità del denaro	
	percepito per le consulenze poiché fino ad ottobre 2006 i mandati di	
	pagamento erano inviati alle Poste e poteva ritirarli personalmente solo	
	la [Omissis], mentre dall'ottobre 2006 la [Omissis] aveva aperto un conto	
	corrente dove, fino al settembre 2009 (momento in cui l'attività	
	consulenziale era già conclusa) poteva la medesima operare	
	esclusivamente (solo a settembre 2009 veniva disposta una delega in	
	favore del convenuto). Non sarebbe, quindi, dimostrato che il	
	convenuto si sarebbe occupato di consegnare al [Omissis] parte dei	
	compensi;	
	v) in merito alla perizia calligrafica, che aveva messo in dubbio	
	l'autenticità di alcune firme, si evidenziava come rilevasse, per diretta	
	ammissione del perito calligrafico, che in molti casi era stato impossibile	
	risalire all'autenticità delle firme trattandosi di rilievi effettuati su	
	fotocopie. In ogni caso, la [Omissis] ne aveva riconosciute oltre n. 50 e	
	non tre o quattro come affermato nelle deposizioni, a cui andrebbero	
	comunque aggiunte quelle che la perizia calligrafica aveva ricondotto	
	con certezza o con molta probabilità alla [Omissis] stessa.	
	VII. - All'udienza del 19.11.2025:	
	i) - il Pubblico ministero, nel richiamare quanto già dedotto nell'atto di	
	citazione, si soffermava sull'eccezione di prescrizione, ritenuta	
	infondata posto che le condotte sarebbero state disvelate nella loro	
	materialità solo in esito agli accertamenti penali. In merito ai lamentati	
	20	

	errori della convenuta [Omissis] in relazione al numero di incarichi	
	considerati ai fini della quantificazione del danno, ne ribadiva la	
	correttezza, eccezion fatta per due mandati di pagamento, indicati	
	erroneamente due volte (il mandato n. 36 <i>quinquies</i> e il n. 38) per un	
	importo di € 844,36 ciascuno, chiedendo al Collegio di ridefinire la	
	domanda, detraendo tali importi dalla prima posta di danno;	
	ii)- l'Avv. Di Mario, per la convenuta [Omissis], richiamando quanto già	
	dedotto nella memoria di costituzione, ribadiva l'intervenuta	
	prescrizione in merito alla posta di danno relativa al conferimento degli	
	incarichi. Riguardo alle condotte ascritte al capo I del decreto di rinvio	
	a giudizio, confutava l'ipotizzata adesione della convenuta ad un	
	indefinito accordo criminoso, mai stato dimostrato, che avrebbe	
	cagionato un danno patrimoniale risarcibile all'Amministrazione,	
	evidenziando, altresì, che gli incarichi conferiti dalla assistita	
	risultavano sottoposti al vaglio analitico del Procuratore della	
	Repubblica, del Procuratore aggiunto e dell'Ufficio contabilità. In	
	merito alle condotte contestate al capo III del decreto di rinvio a	
	giudizio, argomentava che dagli atti del procedimento penale, ad	
	esempio da alcune testimonianze rese da appartenenti all'Arma dei	
	Carabinieri, non tenuti in debita considerazione dalla Procura erariale,	
	emergeva che sia il [Omissis] sia il [Omissis] avevano titolo a conoscere le	
	informazioni eventualmente comunicate dalla predetta. Riguardo, poi,	
	alle condotte contestate al capo VI del decreto di rinvio a giudizio,	
	ripercorrendo le argomentazioni già presentate nella memoria di	
	costituzione, rappresentava che la stessa ordinanza del 24.09.2024 del	
	21	

	Tribunale penale di [Omissis] aveva affermato come non fosse provato	
	che la [Omissis] avesse mai raggiunto un accordo con il [Omissis],	
	attraverso il quale consentire al [Omissis] di percepire indebite utilità.	
	Inoltre, evidenziava come l'apertura del procedimento penale nei	
	confronti del Lgt. della GdF [Omissis] fosse stata la conseguenza inevitabile	
	di un comportamento del quale l'Ufficiale di P.G. si era reso	
	responsabile formalizzando un'annotazione di servizio caratterizzata	
	da falsità ideologica per omissione. In merito alla contestazione di aver	
	impedito che la Guardia di Finanza inviasse atti riguardanti il [Omissis]	
	alla Corte dei conti, rappresentava che la prima aveva già trasmesso alla	
	Procura erariale un'annotazione contenente un numero elevatissimo di	
	allegati, dai quali la Procura contabile avrebbe potuto desumere	
	l'esistenza eventuale di profili di responsabilità di danno, tanto che	
	aveva già emesso un invito a dedurre;	
	iii) - l'Avv. Minniti, per il convenuto [Omissis], richiamando	
	integralmente i contenuti della memoria di costituzione ed alcune delle	
	testimonianze rese nel processo penale - evidenziandone	
	l'inattendibilità, insisteva per l'accoglimento dell'eccezione di	
	prescrizione;	
	iv) - l'Avv. Contarini, per il convenuto [Omissis], nel riportarsi a quanto	
	rappresentato nella memoria di costituzione e nel richiamare quanto già	
	detto dagli altri difensori, evidenziava come la retrocessione di parte del	
	denaro ricevuto dai consulenti non fosse stata affatto dimostrata.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	22	

1. -. Preliminarmente, va esaminata la richiesta, formulata dai convenuti [Omissis] e [Omissis], di sospensione del giudizio in considerazione della pendenza di quello penale, essendo l'accusa erariale basata esclusivamente sul compendio investigativo in questo confluuto.

L'istanza non merita accoglimento.

1.1. - Va, *in primis*, puntualizzato che la sospensione del giudizio richiede, ai sensi dell'art. 106, comma 1, c.g.c., che la previa definizione di altra controversia pendente costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, l'indispensabile antecedente dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. È, dunque, necessario che sussista un vero e proprio vincolo di consequenzialità e non un mero collegamento tra giudizi (Sezioni riunite, ord. nn. 3/2021; 6, 12 e 13/2019; 4, 8 e 11/2018; Cass. civ., sent. n. 3983/2025; Sez. II app., sent. n. 204/2025).

1.2. - Ciò posto, deve constatarsi che la definizione di un giudizio penale non può porsi, di per sé, in relazione di pregiudizialità rispetto a quello pendente innanzi a questa Corte, attesa la diversità sussistente tra la responsabilità penale e quella amministrativa (cfr. al riguardo, tra le altre, Corte dei conti, Sez. III app., sent. n. 96/2025). La sentenza precitata ha, altresì, chiarito che tale conclusione è valida anche laddove l'impianto accusatorio erariale si fondi su elementi raccolti nel processo penale, atteso il diverso regime di valutazione delle prove "*che nel processo contabile si arresta al criterio del più probabile che non, oltre che per un'applicazione ponderata dell'efficacia extrapenale del giudicato assolutorio ex art. 652 c.p.*"

1.3. – Tanto premesso, il Collegio non ritiene che, nel caso in esame, sussista il particolare rapporto di pregiudizialità richiesto, ai fini della sospensione, dall’art. 106 c.g.c., considerato che, ai fini del vaglio delle condotte contestate ai convenuti, l’intervento di una sentenza penale definitiva non varrebbe ad integrare un elemento dirimente e pregiudiziale per lo scrutinio, nel merito, della pretesa di risarcimento dei danni erariali azionata dalla Procura regionale.

2. – Va, poi, affrontata l’eccezione di prescrizione, avanzata, con riferimento ai fatti di cui al capo 1 della richiesta di rinvio a giudizio (consulenze), da tutti i convenuti.

L’eccezione va accolta, per le motivazioni che seguono.

2.1. – Va premesso che la previsione civilistica per cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), nell’ambito della responsabilità erariale è declinata dal vigente art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, a norma del quale, salvo il caso di occultamento doloso, la prescrizione quinquennale dell’azione del P.M. contabile decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso. La giurisprudenza contabile è chiara nel ritenere che il fatto dannoso, *dies a quo* della prescrizione, non coincide con il comportamento – gravemente colposo o doloso – tenuto dal pubblico dipendente, bensì con il momento in cui, venendo ad esistenza le conseguenze dannose della condotta illecita, il danno si esteriorizza, ossia diviene obiettivamente percepibile, non soltanto come modificazione patrimoniale negativa ma anche riconoscibile come ingiusto, alla stregua di una spesa non dovuta o di un valore perduto

(rif.: Corte dei conti, Sez. III app., sent. 269/2024; Sez. II app., sent. n. 182/2019 e Sez. I app., sent. n. 8/2019).

L'art. 1, comma 2 precitato prevede, inoltre, che nel caso di occultamento doloso del danno, il termine prescrizione cominci a decorrere dalla sua scoperta. In tali casi, a causa del comportamento - attivo od omissivo - volto a celare il danno, l'impedimento all'esteriorizzazione ed alla percepibilità e conoscibilità del pregiudizio da parte dell'amministrazione, ha portato la giurisprudenza contabile a ritenere che, in detti casi, l'*exordium praescriptionis* coincide con il momento della conoscenza effettiva, e non della conoscibilità obiettiva, del danno (cfr., tra le altre: Sez. II app., sent. n. 498/2017; Sez. III app., sent. n. 269/2024).

In particolare, nelle ipotesi di condotte aventi rilevanza penale, la scoperta del fatto dannoso viene generalmente ricondotta al momento della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico ministero penale, o all'eventuale atto anteriore dal quale emergano con evidenza e chiarezza le condotte illecite e i danni inflitti al pubblico erario, nella loro concreta qualificazione giuridica (*ex multis* Corte conti, I App., n. 244/2017), atteso anche il carattere di riservatezza che connota la fase delle indagini penali (cfr. *ex multis*, Sez. Lazio, sent. n. 541/2022, Sez. Calabria, sent. n. 120/2022).

2.2. - Tanto premesso, la condotta in relazione alla quale si sarebbe prodotta la prima voce di danno contestata dalla Procura regionale consiste nel conferimento di incarichi di consulenza negli anni 2000-2009, che risultano essere stati liquidati e pagati, da ultimo, nel 2010 (n.

156 e n. 120, come emerge dalla tabella riportata nell'atto di citazione).

Al riguardo, nell'atto di citazione si è sostenuto che i predetti affidamenti avevano un'apparenza di legittimità che avrebbe consentito il perpetrarsi della prassi, disvelandosi, invece, i caratteri della loro illiceità (*presenza di un sistema, assoluta incompetenza dei soggetti beneficiari, rapporti di parentela, relazioni intercorrenti tra i consulenti e i convenuti*) solo con le indagini penali. Secondo la Procura regionale, poi, l'ispezione eseguita nel 2009 e le relazioni del Procuratore capo [Omissis], nonché la nota dell'ottobre 2018, evidenzerebbero approfondimenti condotti su affidamenti solo successivi all'anno 2007, sicché l'Amministrazione non avrebbe avuto contezza dei precedenti non oggetto di approfondimenti.

A parere del Collegio tale tesi non può essere accolta posto che, dalla documentazione versata in atti, emerge che i conferimenti degli incarichi di consulenza erano oggetto di controllo, non solo da parte dell'Ufficio contabilità che, materialmente, si occupava del pagamento, ma anche da parte del vertice dell'Ufficio. Figura, infatti, tra la poderosa documentazione depositata, una nota del 31.08.2006 del Procuratore della Repubblica dott. [Omissis] [Omissis] che restituiva alla P.M. [Omissis] un decreto di liquidazione in favore della sig.ra [Omissis], affermando che *"come rimarcato dal Dipartimento Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza pubblica nel corso della verifica contabile 2004-2005 presso questa Procura, anche allo scopo di evitare censure (o peggio) da parte della Corte dei conti, gli aumenti di onorari ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 30/05/02 n. 115, sul merito dei quali non ho nulla da obiettare, vanno motivati in maniera specifica"*. Peraltro, dalla nota del Procuratore aggiunto dott. [Omissis]

[Omissis], del 03.12.2009, emerge che, all'epoca, era in corso

un'ispezione ministeriale avente ad oggetto anche la materia della trascrizione degli interrogatori.

Orbene, gli elementi ritenuti dalla Procura, a valle delle indagini penali, rappresentativi della illiceità delle condotte contestate erano già

palesamente noti a tutti i soggetti precitati e, quindi, non celati. Ci si

riferisce, ad esempio, al fatto che gli incarichi venivano frequentemente

attribuiti agli stessi consulenti, elemento, questo, del tutto evidente a chi

verificava e liquidava i decreti relativi circostanza, questa, che ben

avrebbe potuto determinare ulteriori controlli, tuttavia non effettuati.

Stesse considerazioni valgono, altresì, per la duplicazione dei compensi

e per le relative motivazioni giustificative che, come appurato, sono

anche state oggetto di rilievo da parte dei vertici della Procura. Vale,

poi, anche considerare che, come emerge dagli atti, vi era stata più di

una verifica che aveva avuto ad oggetto anche gli incarichi conferiti, sia

da parte della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di

finanza pubblica per gli anni 2004-2005 (quindi nell'ambito del periodo

di rilievo, dal 2000 al 2009), che una verifica ministeriale nell'anno 2009.

Inoltre, come emerge dal verbale di assunzione di sommarie

informazioni rese dal responsabile dell'Ufficio contabilità della Procura

della Repubblica di [Omissis], la documentazione relativa agli incarichi

(istanza di liquidazione, conferimento ed eventuale documentazione giustificativa delle spese) veniva trasmessa anche a detto Ufficio.

Da tutto quanto riportato discende, quindi, che l'Amministrazione, ben

prima dell'avvio delle indagini penali, versava nella condizione di poter

apprezzare il corretto uso delle risorse pubbliche - considerato che alcuni elementi che ben avrebbero potuto dare la stura a più approfonditi controlli, erano già evidenti - e, dunque, avviare ogni dovuta iniziativa al fine di vagliare eventuali condotte difformi dai canoni imposti.

In merito, poi, all'eventuale occultamento doloso, giova richiamare quanto affermato dalla II Sezione centrale di appello di questa Corte in relazione a ipotesi di responsabilità amministrativa relative a condotte oggetto anche di contestazione di reato, ossia che *“tale condizione di dissimulazione, infatti, non è un effetto automatico della contemporanea sussumibilità di una condotta idonea ad integrare gli estremi della responsabilità amministrativa anche in una qualsiasi fattispecie di reato: ciò, in quanto il danno erariale eventualmente nascente dalla medesima condotta penalmente rilevante non è necessariamente occultato e, perciò, sensibile agli effetti sospensivi della prescrizione di cui all'art. 2941, n. 8, c.c.. Sono le concrete modalità con le quali si realizza la condotta “bivalente” che possono dar luogo ad una situazione di obiettiva non percepibilità del nocumento patrimoniale dalla stessa prodotto e, perciò, determinare lo slittamento dell'inizio del decorso del termine di prescrizione al momento del c.d. disvelamento”* (sent. n. 393/2021). Conseguentemente, solamente ove l'obiettiva conoscibilità - o la conoscenza effettiva, in caso di occultamento doloso - si configuri impossibile e siano, dunque, oggettivamente necessarie puntuali verifiche da parte dell'Amministrazione, l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale può farsi coincidere con il rinvio a giudizio ovvero con altre iniziative

della stessa. Laddove, invece, ricorrano sufficienti elementi di esteriorizzazione del danno – impregiudicata, peraltro, la possibilità di compiere una più approfondita attività istruttoria ai sensi dell’art. 55 c.g.c. – *“la conduzione di ulteriori indagini in sede penale non opera quale automatico procrastinatore per l’incipit del decorso della prescrizione”* (sent. cit.). D’altro canto, come sopra già delineato, le responsabilità penale ed erariale sono basate su presupposti differenti, sebbene entrambe possano discendere dalla medesima condotta, sicché gli elementi emersi dalle indagini o dal giudizio penale indubbiamente potrebbero corroborare l’impianto accusatorio erariale – in alcuni casi, anzi, rivelandosi determinanti – ma non possono esonerare le Amministrazioni (*i cui dipendenti sono soggetti all’obbligo di denuncia dei fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali, obbligo ora codificato dall’art. 52 c.g.c.*) dall’attuare i dovuti controlli, ove vi siano, per giunta, elementi di dubbia liceità, ovvero la Procura contabile dall’esercitare i poteri istruttori che le sono propri.

Orbene, nel caso in esame, il Collegio non ritiene che, in assenza dell’indagine penale, non vi fossero elementi sufficienti per orientarsi circa la eventuale esistenza di una ipotesi di responsabilità amministrativa. Difatti, anche prescindendo dagli elementi emersi a seguito delle indagini penali, come sopra rilevato, i provvedimenti di affidamento degli incarichi erano posti al vaglio di più soggetti, diversi dalla conferente, ed alcuni elementi – oggettivamente di dubbia correttezza, che avrebbero potuto e dovuto giustificare ulteriori verifiche, quali il ricorrere dei medesimi consulenti ed il raddoppio non

	sempre giustificato dei compensi – erano di immediata apprezzabilità.	
	Conclusivamente, con riferimento alla prima voce di danno, l’azione di	
	responsabilità in quanto intempestiva deve essere dichiarata prescritta.	
	3. – La seconda posta di danno, inerente al pregiudizio da lesione del	
	nesso sinallagmatico tra prestazione lavorativa resa dai convenuti e le	
	retribuzioni percepite, deriverebbe, a parere della Procura regionale, dal	
	fatto che <i>“che, per quasi quattro lustri (o, quantomeno, dal 2000 al 2017),</i>	
	<i>parte dell’attività lavorativa dei convenuti sia stata volta non già al</i>	
	<i>perseguimento di fini di giustizia, quanto di interessi propri degli agenti; o che</i>	
	<i>– comunque – l’esercizio delle funzioni inquirenti e di polizia giudiziaria a</i>	
	<i>questi conferite sia stato, almeno in parte, distolto dai propri istituzionali fini,</i>	
	<i>perché inciso dalle condotte penalmente illecite poste in essere nel contesto del</i>	
	<i>rapporto personale tra la [Omissis] e il [Omissis] e tra questi ultimi e il [Omissis]”</i>	
	sicché <i>“dalla distrazione delle energie lavorative del dipendente dai compiti</i>	
	<i>istituzionali, con la commissione di attività di rilevanza penale, consegue la</i>	
	<i>disutilità almeno parziale della relativa spesa: ciò in quanto l’azione dei</i>	
	<i>convenuti ha comportato un’alterazione tra le prestazioni rese e la retribuzione,</i>	
	<i>che diventa, in tutto o in parte, priva di causa”</i> (pp. 68-69 atto di citazione).	
	3.1 – Un recente orientamento della giurisprudenza delle Sezioni di	
	appello di questa Corte ritiene che il danno da lesione del rapporto	
	sinallagmatico debba essere ricompreso nel più ampio <i>genus</i> del danno	
	da disservizio (Sez. II app., sentt. n. 4, 101, 185, 2025; Sez. I, sent. n.	
	378/2023), posto che questo rappresenta una categoria entro cui	
	rientrano diverse figure sintomatiche di danno. Tra queste, viene	
	annoverata quella di <i>“esercizio illecito di pubbliche funzioni”</i> , che si	
	30	

configura laddove l'attività istituzionale tipica, fisiologicamente finalizzata al perseguimento di interessi pubblici generali, viene in concreto sviata all'esercizio dell'interesse egoistico del dipendente. In detti casi, infatti, *“l'esercizio egoistico di pubbliche funzioni (e quindi il perfezionamento di condotte penalmente rilevanti) non può essere riferito all'Amministrazione, sicché resta a carico del soggetto che materialmente ha realizzato la condotta, con conseguente rottura del rapporto sinallagmatico”* (in termini: Sez. II app., sent. n. 101/2025).

Non di meno, il danno da disservizio, di creazione pretoria, ha, tuttavia, natura patrimoniale (Sez. I app., sent. n. 92/2018), sicché *“richiede la concreta dimostrazione, indipendentemente dai comportamenti eventualmente costituenti reato, di un danno emergente ovvero di un lucro cessante a carico dell'amministrazione in conseguenza di prestazioni da parte del presunto responsabile non corrispondenti a quelle connesse ai propri obblighi di servizio, circostanza, quest'ultima che va, anch'essa, puntualmente dimostrata”* (Sez. I app., sent. n. 35/2018).

Con specifico riferimento alla prova del danno da disservizio, è stato altresì affermato che, questo, *“non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie poiché deve costituire un pregiudizio economico certo nell'an, e deve essere fornita prova, da parte del P.M., che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi”* (Sez. II app., sent. n. 243/2016; sulla necessaria dimostrazione del pregiudizio patrimoniale quale conseguenza delle condotte illecite si vedano anche Sez. III app., sentt. n. 159/2020 e 153/2017 e Sez. III app.

sent. n. 301/2017, Sez. Lazio n. 342/2024).

Ne consegue che, nel caso di comportamenti integranti reato, il danno da disservizio non può costituire l'automatica conseguenza della commissione degli illeciti, posto che il pregiudizio deve essere dimostrato secondo gli ordinari principi previsti nelle ipotesi di danno di natura patrimoniale (in termini, Sez. I app., sent. nn. 35 e 92/2018), dovendosi pertanto fornire, da parte del P.M. contabile, sufficiente dimostrazione del pregiudizio patrimoniale, appunto, subito dall'amministrazione presunta danneggiata; nel merito, è pacato ma fermo avviso del Collegio che non risulti persuasivo l'orientamento in base al quale, per la configurabilità del pregiudizio patrimoniale, basterebbe provare non la minore resa, ma unicamente il compimento in attività di servizio di attività illecite estranee ai doveri lavorativi (così, Corte dei conti, Sez. II, sentenze n. 277 del 2024 e n. 4 del 2025) in ragione della diversità ontologica tra tale fattispecie (*più affine all'istituto della responsabilità disciplinare*) e la responsabilità patrimoniale del pubblico dipendente, considerato che così opinando ogni illecito disciplinare si assumerebbe integrare un danno.

Per quanto precisato, in tema di prova del danno da interruzione del rapporto sinallagmatico, pur prescindendo dalla sussunzione di tale pregiudizio nella più ampia figura del danno da disservizio, dovendosi escludere la possibilità che possa sussistere un danno *in re ipsa*, è stato precisato che *"il danno da interruzione del nesso sinallagmatico tra prestazione e retribuzione richiede la prova della diminuzione di efficienza dell'apparato pubblico che si traduce in una mancata o ridotta prestazione del*

servizio o nella cattiva qualità dello stesso. In questi casi la retribuzione corrisposta risulta indebita in quanto non remunera lo svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente, per cui diviene priva di causa con conseguente lesione del rapporto sinallagmatico fra remunerazione e attività lavorativa (Corte conti, sez. II Appello, sent. n. 277/2024; Sez. III App., sent. n. 239/2020; sez. II sez. centr. App. sent. n. 183/2024)” (Sez. III App, sent. n. 84/2025).

3.2 – Tanto premesso, il Collegio non ritiene che la Procura regionale abbia al riguardo fornito una prova sufficiente della lesione asserita cagionata alle Amministrazioni di appartenenza dei convenuti.

L’atto di citazione, difatti, fa derivare direttamente dalle condotte contestate in sede penale e sulla base delle risultanze del predetto procedimento, la sussistenza del pregiudizio senza, però, fornire alcuna specifica dimostrazione o elemento circa il fatto che, da detti comportamenti, siano scaturiti detrimenti patrimoniali economicamente valutabili in termini di minore resa o mera apparenza del servizio svolto dai convenuti, tale da interrompere il nesso sinallagmatico tra prestazioni rese e retribuzioni conseguite.

Né è stato dimostrato dalla Procura regionale che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una mancata o ridotta prestazione del servizio o la cattiva qualità dello stesso.

Tra i comportamenti contestati ne figurano, tra l’altro, alcuni in cui il predetto sviamento non appare neanche del tutto dimostrato, come l’adozione di un decreto di sequestro preventivo d'urgenza della quota di una società al fine di arrecare un ingiusto danno ad alcuni

imprenditori: sebbene il decreto non sia stato convalidato, non emergono, dagli atti, elementi per ritenere che detto decreto fosse il frutto di un accordo tra la [Omissis] e il [Omissis], emesso in violazione dei doveri di imparzialità, come affermato anche nell'ordinanza di rigetto della richiesta di misura cautelare depositata in atti. In relazione, poi, all'apertura di un procedimento penale nei confronti del Lgt. della GdF [Omissis], emerge l'effettiva produzione di una nuova informativa su fatti già oggetto di un procedimento archiviato senza che ne fosse fatta menzione, tant'è che anche il nuovo procedimento penale per l'effetto aperto si concludeva con un'archiviazione, motivata sulla base dell'"inidoneità degli elementi complessivamente acquisiti a comprovare l'elemento soggettivo dei reati ipotizzati, attesa la plausibilità delle giustificazioni offerte dal L.te [Omissis], che inducono ad ascrivere le condotte materiali poste in essere ad una mera omissione colposa del necessario controllo sul complessivo materiale trasmesso alla Procura della Repubblica".

Nei casi in cui, invece, il predetto sviamento apparirebbe maggiormente sussistente, come per la contestata rivelazione di informazioni riservate ovvero per la mancata risposta della convenuta alla richiesta di null osta formulata dalla Guardia di Finanza per la trasmissione di alcuni atti di indagine alla Corte dei conti, il Collegio parimenti non ritiene che sia stata fornita sufficiente prova circa la sussistenza di un danno patrimoniale.

4. – Per tutto quanto sopra esposto la domanda della Procura regionale concernente il danno da disservizio azionata nei riguardi dei convenuti [Omissis] e [Omissis], in quanto infondata, deve essere rigettata con

	assorbimento di ogni ulteriore questione prospettata e non trattata.	
	In proposito deve precisarsi che tale statuizione non attiene al danno da	
	disservizio altresì imputato al convenuto <i>[Omissis]</i> , in considerazione della	
	rilevata maturazione della prescrizione dell'azione di responsabilità	
	amministrativa nei confronti del predetto, concernente la sola vicenda	
	affidente alle consulenze.	
	5. - Al rigetto della predetta domanda consegue il diritto dei convenuti	
	al rimborso delle spese di giudizio, che si liquidano nell'ammontare di	
	cui al dispositivo, in conformità ai parametri professionali forensi di cui	
	al D.M. n. 55 del 2014 aggiornati ai sensi del D.M. n. 127 del 2022, con	
	oneri a carico delle Amministrazioni di appartenenza all'epoca dei fatti.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria,	
	definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, <i>contrariis reiectis</i> ,	
	- accoglie l'eccezione di prescrizione con riferimento alla prima voce di	
	danno pari a € 327.942,51;	
	- rigetta la domanda relativa alla seconda posta di danno e liquida, con	
	riferimento alla medesima, le spese di lite in euro 2.700,00, oltre la	
	maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, in favore di	
	ciascuno dei convenuti <i>[Omissis]</i> e <i>[Omissis]</i> e in euro 1.900,00, oltre la	
	maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie in favore del	
	convenuto <i>[Omissis]</i> .	
	I predetti oneri si pongono a carico delle Amministrazioni di	
	appartenenza all'epoca dei fatti.	
	Così deciso in Perugia, nelle camere di consiglio del 19 novembre e del	
	35	

	1° dicembre 2025.	
	IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Elisabetta Conte	Giuseppe De Rosa
	<i>(f.to digitalmente)</i>	<i>(f.to digitalmente)</i>
	Depositata in Segreteria il 21 gennaio 2026	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Elena Errico	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	DECRETO	
	Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 52,	
	commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all’articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE)	
	n. 2016/679 e all’articolo 2-septies del D.lg.s n. 196/2003, come	
	modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per	
	qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,	
	all’oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro	
	diritti.	
	IL PRESIDENTE	
	Giuseppe De Rosa	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	Depositata in Segreteria il 21 gennaio 2026	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Elena Errico	
	<i>(f.to digitalmente)</i>	
	36	

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Elena Errico

(f.to digitalmente)